



Lodi, 05 Marzo 2013
Prot. N. 11169/2013
Cat. 01/06

ORDINANZA N° 89/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota della Segreteria del Vescovado Di Lodi, inerente la richiesta di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori in concomitanza di una iniziativa religiosa (Statio quaresimale al Crocifisso della Madonna);

O R D I N A

- ❑ Il giorno **22 Marzo 2013** dalle ore **20.30 sino a termine processione** è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento del corteo religioso, il divieto di transito lungo i tratti viari comunali di seguito elencati:
 - ❖ P.za della Vittoria – Basilica Cattedrale - (partenza)
 - ❖ C.so Umberto I
 - ❖ C.so Adda
 - ❖ P.le Barzaghi
 - ❖ Via Lodino (tratto P.le Barzaghi ÷ Via Maddalena)
 - ❖ Via maddalena - Chiesa Parrocchiale - (termine manifestazione)
- ❑ La prescrizione riguardante il divieto di transito riguarderà inoltre tutte le strade che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale presenti sul percorso i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, al fine di garantire lo svolgimento del corteo nei termini di sicurezza previsti. Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) ovvero a mezzo di segnali manuali da parte del personale, eventualmente al seguito del corteo, incaricato del servizio di polizia stradale.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.
La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI